

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO LACCHINI****Agricoltura: Iap e CD accedono al superbonus 110%**

L'Agenzia delle Entrate ha previsto che anche chi non dichiara reddito imponibile può ugualmente accedere al beneficio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, come disposto dall'art. 121, D.L. 19.05.2020, n. 34.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che è data la facoltà a tutti i contribuenti che non dichiarano un reddito imponibile di accedere ugualmente al superbonus 110% attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, come disposto dall'art. 121, D.L. 19.05.2020, n. 34. Coinvolti, in particolar modo, risultano essere i **titolari di redditi di terreni** con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o coltivatori diretti (CD) che fino al periodo d'imposta 2020, pur dichiarando i redditi dei terreni, non versano alcuna imposta a norma dell'art. 1, c. 44, L. 11.12.2016, n. 232, così come modificato dall'art. 1, c. 183, L. 27.12.2019, n. 160.

E' opportuno ricordare che il comma 44, L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) prevede che negli **anni di imposta 2017, 2018 e 2019**, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D. Lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.

Come detto, l'art. 1, c. 183, L. 27.12.2019, n. 160 ha successivamente prorogato l'esenzione anche per l'anno d'imposta 2020, stabilendo altresì che per l' **anno d'imposta 2021** l'esenzione sarà solo parziale (50%).

Rimangono **escluse dal beneficio**, anche per gli operatori agricoli, le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**. Rientrano nel superbonus 110%, di cui al Decreto Rilancio, anche gli interventi agevolabili effettuati sui **fabbricati c.d. "rurali"**: costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C., secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 3-bis D.L. 557/1993.